

NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.40

DOMANDE DI CONTRIBUTO

DANNI DA GELATE: C'È TEMPO FINO AL 12 OTTOBRE

Il 28 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che accoglie la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche a seguito delle gelate del 7 e 8 aprile. **Gli uffici si stanno già organizzando per la presentazione delle domande di contributo** delle imprese agricole che ne hanno diritto. I soci potranno contattare i nostri uffici per chiedere l'accesso all'istanza di Avepa. La scadenza per la presentazione è il **12 ottobre**.

L'**elenco dei comuni** per i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi, per quanto riguarda le **produzioni vegetali**, sono tutti i 50 della nostra provincia. Mentre, per i **danni alle produzioni apistiche**, di seguito la lista dei comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose e Villanova del Ghebbo. Per maggiori informazioni e dettagli tecnici **rimangono a disposizione gli uffici di zona**.

EPACA

SCADENZA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: CD E IAP FISSATA PER IL 16/09/2021

Si ricorda che **solo la prima rata 2021 è stata prorogata** mentre le successive, a partire da quella in scadenza il 16 settembre, dovranno essere pagate regolarmente.

Il pagamento dei contributi avverrà telematicamente nei termini previsti, diversamente chi non dovesse avere rilasciato la delega per il servizio di pagamento telematico è invitato a farlo quanto prima.

Chi non potesse per qualche motivo usufruire del servizio telematico, dovrà prendere appuntamento presso il proprio ufficio di zona di Coldiretti di riferimento per ritirare i modelli F24 ed effettuare il pagamento nei termini stabiliti per legge.

ESONERO CONTRIBUTIVO: DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 ANCHE PER I COLTIVATORI DIRETTI

Entro il 30 settembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni INPS (coltivatori diretti, IAP, artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata INPS), relativo all'art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Questa misura è finalizzata a ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività da loro esercitata.

L'**esonero parziale dei contributi previdenziali 2021** è previsto nel limite massimo individuale di 3.000 euro applicato su base mensile. L'ammontare dell'esonero è riconosciuto dall'INPS nel

rispetto del limite massimo di spesa (fissato a 1.500 milioni di euro): perciò, ove vi sia un superamento, l'agevolazione potrebbe subire delle riduzioni in misura proporzionale al numero complessivo di beneficiari. L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori attivi del nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021.

L'INPS ha recentemente reso note **le modalità operative utilizzabili e i requisiti necessari** per richiedere il predetto esonero. In particolare, i soggetti interessati:

- devono possedere un reddito 2019 derivante dall'attività non superiore a 50.000 euro;
- devono aver subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- devono risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non devono essere titolari di pensione diretta (ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità);
- non devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato (lo sgravio non spetta per i mesi nei quali risulti attivo il contratto di lavoro subordinato), con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- non devono aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- non devono aver già superato l'importo individuale di aiuti di Stato concedibili (ovvero 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e 270.000 euro per impresa nel settore della pesca o dell'acquacoltura).

I predetti requisiti vanno verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante il periodo dell'esonero (2021). L'agevolazione è incompatibile con: assegno straordinario di accompagnamento alla pensione; l'indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti (ENPAS; Istituto Postelegrafonici e INADEL); rendite facoltative (c.d. APE sociale).

Gli IAP iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l'attività di amministratore in società di capitali, sono esclusi dal beneficio poiché il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall'azienda.

Per i coltivatori diretti lo sgravio riguarda la I, II e III rata della tariffazione 2021, esclusi i premi dovuti all'INAIL e al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento all'esonero.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, l'esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti cioè non è necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi. Mentre, l'esonero non spetta a coloro che hanno avviato l'attività nel 2021.

In caso di esito positivo della domanda di esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali il soggetto risulta esonerato. L'INPS nella Circolare 124 precisa che procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.

Il riconoscimento dell'accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all'integrale pagamento della parte di contribuzione obbligatoria non esonerata.

Infine, per quel che concerne l'esonero contributivo riguardante i coltivatori diretti – relativo alle rate di novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 (solo filiera agrituristica e vitivinicola) – attualmente l'INPS non ha ancora rilasciato la procedura e le relative istruzioni.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DISOCCUPATI

In attesa dell'emanazione dei vari decreti legislativi necessari per l'attuazione della legge di delega n.46/2021 relativa all'assegno unico familiare, è stato approvato il decreto-legge n.79 dell'8 giugno 2021, entrato in vigore il 9 giugno 2021, che introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità.

Viene introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (lavoratori autonomi e disoccupati) di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 (ANF per lavoratori dipendenti).

Come precisato nella circolare INPS n. 92 i *coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi che rispettano i requisiti necessari e che sono in possesso di un modello ISEE in corso di validità; possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.*

Si tratta di un assegno temporaneo su base mensile, che verrà corrisposto ai nuclei familiari, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

A) CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

B) CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 DPR n. 159/2013. L'assegno è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda deve essere presentata all'Istituto in via telematica, secondo le modalità che saranno indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate **entro il 30 settembre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n.917/1986.

Per i lavoratori dipendenti il nuovo ASSEGNO UNICO verrà introdotto a partire dal 01/01/2022, per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 **rimane invariata la vecchia procedura.**

COMUNICAZIONI

UFFICI CHIUSI IL VENERDÌ POMERIGGIO.

Dal 20 agosto fino al 17 dicembre compreso, gli uffici dell'Associazione Polesana Coldiretti Rovigo saranno chiusi il venerdì pomeriggio. Pertanto, i nuovi orari, sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:00 alle 17:30; il venerdì dalle 8:30 alle 13. Anche il centralino provinciale seguirà gli stessi orari.